



IOxTE - Associazione Donatori del Sangue per la Vita

Verbale della seduta dell'assemblea dei soci del 04 marzo 2022 – ore 21.25

Presenti: Walter Fugatti, Davide Radoani, Alfredo Nepi (delega a Walter Fugatti), Paola Sartori, Franco Danieli, Job Renzo, Monica Postal, Tiziano Togni, Walter Viola, Destefani Cinzia.

Assenti giustificati: Stefania Biasioni, Gabriella Bortolotti.

Assenti: Mattia Farinaro, Defant Luca, Moratelli Debora, Dallatorre Serena.

IL PRESIDENTE FA RILEVARE E FA CONSTATARE:

- che l'assemblea in prima convocazione indetta per il giorno 03/03/2022 alle ore 11:30 con avviso comunicato a mezzo e-mail è andata deserta per insufficienza del numero dei soci,
- che nell'avviso di convocazione suddetto fu indicato questo giorno ed ora per l'Assemblea di seconda convocazione qualora la prima fosse andata deserta:
- che sono presenti n. 9 soci aventi diritto di voto compresi quelli per delega come da tabella che segue
- che lo Statuto prevede che l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e che, in ogni caso, è presente oltre la metà più uno dei soci aventi diritto al voto intervenuti e pertanto è ATTA A DELIBERARE

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Presidente dichiara l'assemblea, regolarmente convocata, atta a validamente deliberare sugli Argomenti indicati nell'ordine del giorno

del quale si dà lettura e cioè:

1. Modifica dello Statuto Sociale;
2. Presentazione ed approvazione del bilancio / rendiconto economico-finanziario consuntivo anno 2021;
3. Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo sull'esercizio sociale anno 2021;
4. Varie ed eventuali.

L'Assemblea dei soci, dei quali nessuno si oppone alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

Punto 1: MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE.

Il vicepresidente Avv. Radoani Davide illustra tutti i punti modificati dal consiglio direttivo in base alle direttive della dott.ssa Ambrogetti dell'Ufficio RUNTS in modo da potere essere finalmente iscritti al registro del terzo settore (RUNTS). L'assemblea approva all'unanimità tutte le modifiche apportate. Si allega al presente copia dello Statuto modificato sottoscritta da tutti i soci presenti. Il Presidente provvederà a registrare lo Statuto aggiornato.

Punto 2: PRESENTAZIONE BILANCIO ANNO 2021

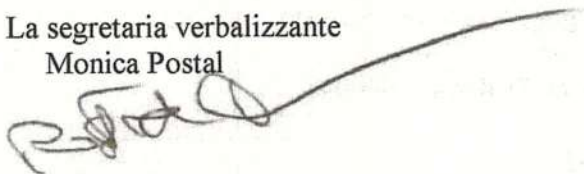
Dopo breve presentazione ed illustrazione di alcuni punti, l'assemblea dei soci approva all'unanimità il bilancio 2021 dell'associazione.

Punto 3: RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULL'ESERCIZIO SOCIALE 2021

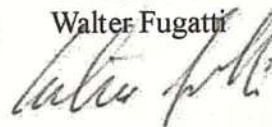
Il Presidente relaziona sulle spese sostenute essenzialmente dirottate sul materiale pubblicitario dell'associazione e sul fantastico lavoro sui canali social effettuato dai soci Paola Sartori, Alfredo Nepi e dal consulente informatico. Purtroppo le problematiche burocratiche hanno impedito fino ad ora l'iscrizione all'albo del terzo settore. Il Presidente ha comunque sentito il Dott. Cristallo del centro trasfusionale per accelerare l'iter nel momento in cui si avesse l'iscrizione al RUNTS. Per questo motivo quasi 200 potenziali sono ancora in "stand by". Sul fronte "reclutamento nuovi iscritti" Fugatti propone, come evidenziato anche nel consiglio direttivo, di partire appena ottenuto l'ok dal Registro unico del terzo settore e di fissare, appena ottenuto, un incontro con il dott. Cristallo - Banca del Sangue - per pianificare insieme le donazioni dei soci. L'assemblea approva unanimemente le iniziative illustrate dal Presidente Walter Fugatti.

Il Presidente evidenzia che tramite la chat aggiornerà sollecitamente tutti i soci degli sviluppi sulle questioni discusse e dichiara conclusa la riunione (ore 22.30).

La segretaria verbalizzante
Monica Postal



Il Presidente
Walter Fugatti



AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO	
REG.	PAGAMENTO DEL _____
IPOT.	C/O _____
VOL.	REG.TO IL 11 MAR. 2022
COLLO	N° 645
DIR.	SERIE 3
TOTALE	





STATUTO

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione-sede-durata

1. L'Associazione non riconosciuta denominata "IOxTE – Donatori del Sangue per la Vita", di seguito indicata anche come "Associazione" è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. In ossequio all'art. 32 co. 3 del d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sarà aggiunto automaticamente nella denominazione sociale l'acronimo "ODV". La denominazione associativa, con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sarà automaticamente aggiornata in IO x TE" Donatori del Sangue per la Vita ODV".
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Trento. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Trento non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
4. Essa opera nel territorio della provincia di Trento.
5. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie in altri comuni della Provincia.
6. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Scopi e finalità

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
 - a. promuovere la donazione di sangue – intero o di una sua frazione – volontaria, periodica, non remunerata, anonima e consapevole intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute anche al fine di diffondere nella comunità locale i valori della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute;
 - b. sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale, dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue e dei plasmaderivati;

- c. tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
- d. promuovere l'informazione, l'educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- e. promuovere un'adeguata diffusione dell'attività dell'Associazione su tutto il territorio provinciale.

Art. 3 – Attività

1. L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale;

- a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b. interventi e prestazioni sanitarie;
- c. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni
- d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;
- f. (abrogato)
- g. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

2. L'esercizio delle suddette attività di interesse generale si concretizza attraverso lo svolgimento delle seguenti attività operative:

- a. partecipare alla programmazione delle attività trasfusionali a livello territoriale, in conformità al disposto delle leggi vigenti in materia, rappresentando l'associazione negli organismi istituzionali e presso le istituzioni di livello territoriale;
- b. promuovere la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;

- c. svolgere attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche;
- d. promuovere studi e ricerche, con particolare riferimento alle problematiche e dinamiche sociali, allo sviluppo del settore non-profit, ai modelli organizzativi e gestionali in sanità, allo sviluppo scientifico, tecnologico ed organizzativo del settore trasfusionale ed al modello organizzativo e di sviluppo dell'associazione;
- e. partecipare alla elaborazione delle politiche del Terzo settore, con particolare riferimento all'associazionismo ed al volontariato, rappresentando l'associazione negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all'interno degli organismi associativi di coordinamento;
- f. (abrogato)
- g. promuovere ed organizzare campagne di sensibilizzazione ed altre forme di raccolte fondi al fine di far conoscere e finanziare le attività dell'Associazione, nei limiti previsti dalla legge;
- h. promuovere e organizzare campagne territoriali di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, del plasma e degli emocomponenti, coordinandosi con le istituzioni competenti, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale, di propria competenza;
- i. collaborare con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l'informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;
- j. promuovere programmi di sviluppo della donazione volontaria, periodica e gratuita del sangue e del plasma a livello europeo ed internazionale;
- k. sostenere l'attività di enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza morale, culturale e, ove ritenuto opportuno, economica;
- l. promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati di carattere locale, nazionale ed internazionale;
- m. svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
3. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione, salvo quanto previsto dall'art. 7.

Art. 5 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle organizzazioni di volontariato.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. Le persone fisiche minorenni sono rappresentate dagli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.
5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il

ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

a. partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo. Hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;

b. essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;

c. esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

3. Gli associati hanno il dovere di:

a. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

b. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c. versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;

d. aggiornare puntualmente i propri dati personali forniti con il modulo di adesione all'Associazione;

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

a. recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dal primo giorno dell'anno successivo, qualora esercitato con atto trasmesso a mezzo raccomandata A/R o PEC e pervenuto alla sede legale o al Presidente almeno 3 mesi prima dello scadere dell'anno in corso;

b. mancato pagamento della quota associativa se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b. persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c. aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. È ammesso il rimborso delle spese eventualmente sostenute, come disciplinato dall'art. 17 del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Titolo IV

Organi sociali

Art. 11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 12 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

a. su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

b. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o altro mezzo telematico almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

6. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

a. approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

b. approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

c. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

d. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

e. approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

f. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

g. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

a. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b. deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale e che siano iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati.

3. I soci minorenni godono solamente del diritto di voto attivo che viene esercitato da un esercente la responsabilità genitoriale.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un minimo di 3 (tre) fino a 15 (quindici) membri.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 20 (venti) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o altro mezzo telematico almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
6. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
7. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a. eleggere il Presidente;
 - b. redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c. redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- d. nominare il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione;
 - e. decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - f. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g. decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare ed il termine del versamento;
 - h. deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k. curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l. deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - n. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
4. Il Tesoriere ha il compito della tenuta contabile e amministrativa dell'Associazione ovvero tenere i rapporti con il soggetto incaricato esterno. Predispone i vari documenti contabili ed economici da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo. Può per delega del Consiglio Direttivo, avere la firma sui conti correnti bancari o postali aperti a nome dell'Associazione.

Art. 20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a. firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b. curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c. adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 30 (trenta) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d. convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, comma 2, del presente Statuto;
 - d. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Titolo V

I libri sociali

Art. 22 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a. il libro degli associati;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d. il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- e. il libro delle raccolte fondi, qualora queste siano state esercitate;
- f. il libro delle adunanze delle eventuali Commissioni;

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 23 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 24 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. eventuali quote associative;
- b. contributi pubblici e privati;
- c. donazioni e lasciti testamentari;
- d. rendite patrimoniali;
- e. attività di raccolta fondi;
- f. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;

h. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Art. 25 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

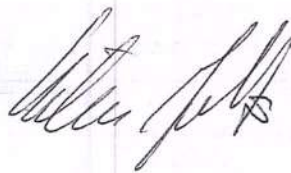
Art. 27 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Trento, 4 marzo 2022



Paolo Lotti
for J
Walter Valsecchi



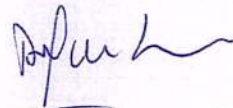
X NERI ALFREDO



Carlo M.

Serena Della Torre

Stefano Bianchi
Bortolotta Cosmelle



Stefano

